

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22443 /119/2015.11. del 21 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore tecnico ed amministrativo dell'ARPA

Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento ambiente
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
(Rif. Prot. n. 41140 del 10.9.2015)

1. Perviene allo scrivente la nota prot. n. 41140 del 10.9.2015 con la quale codesto Dipartimento, nel trasmettere copia della nota assessoriale prot. 5908 del 3.9.2015, unitamente al Decreto assessoriale 1.6.2005 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e al decreto del Direttore Generale dell'ARPA n. 187 del 30.8.2012, chiede *“un preventivo esame (...) ed un approfondimento giuridico circa la coerenza tra gli atti posti in essere dalla Direzione Generale dell'ARPA e l'approfondimento disposto dall'Assessore regionale”*.

Si riferisce al riguardo che, in funzione *“del quadro normativo delineato”* nella citata nota assessoriale, i cui contenuti vengono condivisi da codesto richiedente, la procedura interna avviata dall'ARPA Sicilia per la selezione del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo, è stata sospesa poiché *“esporrebbe a potenziali contenziosi la limitazione della platea dei partecipanti”*.

Viene, infine, precisato che, *“in ragione della lettura degli atti (leggi di riferimento, regolamento interno ARPA e avviso), apparirebbe più conducente la declinazione delle modalità di apprezzamento dei titoli professionali e curriculari e l'istituzione di una*

dal

commissione di valutazione e supporto delle determinazioni finali della Direzione Generale dell'ARPA, fermo restando il requisito della laurea magistrale".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Si rileva inoltre che non è compito di questo Ufficio esprimere *ex post* indicazioni e valutazioni circa l'operato degli Organi di Amministrazione attiva regionale (o, come nel caso di specie, degli organi di indirizzo politico), né degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa. Conseguentemente, stante anche il tenore della richiesta di *approfondimento giuridico*, quest'ultimo non potrà che avere ad oggetto lo specifico quesito di diritto afferente i requisiti necessari per ricoprire le cariche di direttore tecnico e direttore amministrativo, avuto riguardo alla specifica fattispecie posta all'attenzione di questo Ufficio.

L'articolo 2, comma 8 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), adottato con Decreto assessoriale 1 giugno 2005, delinea due macro aree, funzionali alle specifiche attività da porre in essere: un'area tecnica ed un'area amministrativa.

Il successivo comma 9 prevede che *"alla direzione dell'area amministrativa e dell'area tecnica sono preposti due direttori nominati dal direttore generale come previsto dall'articolo 94 della legge regionale 4/93"*.

Già da questa prima impostazione regolamentare, si evince l'intento di dotare l'Agenzia di due distinte aree con specifiche attribuzioni per la cui garanzia viene prevista la nomina di due differenti direttori, con peculiari competenze in campo tecnico ed amministrativo.

Le superiori considerazioni trovano conforto negli articoli 5 e 7 del medesimo regolamento che, disciplinando i titoli per ricoprire gli specifici incarichi di direttore tecnico e amministrativo, non si limitano a prevedere il diploma di laurea (nonché l'esperienza quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche e private), ma richiedono espressamente il possesso di un idoneo titolo di laurea.

L'aggettivazione utilizzata dal regolamento, non sembra quindi lasciare adito a dubbi interpretativi di sorta, anche in considerazione delle altre norme contenute nei medesimi articoli che prevedono espressamente che ai direttori (tecnico ed amministrativo) *"si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 e 3 bis del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni"*.

L'articolo 3, comma 7 del citato decreto legislativo 502/92 prevede espressamente che:

"Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-

sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. (...). Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. (...).

Le disposizioni richiamate, se da un lato non sembrano lasciare dubbi sulla "idoneità" specifica del titolo di studio richiesto, dall'altro appaiono in perfetta armonia con le specifiche esigenze correlate all'attività dell'Agenzia il cui regolamento, diversamente argomentando, non avrebbe avuto alcuna ragione di prevedere e rimarcare l'esigenza di un titolo di studio qualificato in ragione dell'attività da sovrintendere.

Si ritiene inoltre utile precisare che non appaiono concludenti, ad avviso dello scrivente, le paventate ipotesi di contenzioso da parte di coloro che, in possesso di comprovata esperienza, non fossero possessori di "idoneo" diploma di laurea, atteso che tale eventualità potrebbe concretizzarsi (e a maggior ragione) anche da parte di coloro che venissero esclusi pur essendo in possesso del titolo di laurea idoneo, nell'eventualità in cui l'interpretazione del regolamento, in assenza di apposita modifica, giungesse a ritenere irrilevante, rispetto all'esperienza maturata, lo specifico titolo di studio che, proprio perché ritenuto prioritario, viene posto come primo requisito da possedere.

Si rileva ancora che l'articolo 90, comma 6, dalla legge regionale 3.5.2001, n. 6, nel disciplinare i titoli richiesti per l'accesso alla selezione di direttore generale dell'Agenzia, prevede espressamente il possesso di "idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale". Tale specifica previsione non risulta, invece, replicata in ordine ai titoli richiesti per la selezione di Direttore tecnico o amministrativo per i quali la norma si limita a prevedere il titolo di laurea, senza alcuna specificazione circa la sua idoneità.

Tale ultima circostanza potrebbe quindi far dedurre due differenti ipotesi conclusive e cioè: che il legislatore abbia voluto omettere la previsione del titolo di laurea "idoneo", ritenendolo non rilevante, ovvero che non lo abbia previsto espressamente, facendo implicitamente riferimento alle analoghe disposizioni che regolano il possesso dei titoli per il direttore generale.

Tuttavia, ed indipendentemente dalle eventuali conclusioni cui si perverrebbe, va considerato che le argomentazioni su esposte, così come quelle evidenziate dal Sig. Assessore con la nota prot. n.5908 del 3.9.2015, in ordine al quadro normativo di riferimento (D.lgs. 229/99, D.lgs. 165/01 e L.R. 10/2000) per l'individuazione del titolo richiesto per l'accesso alla qualifica dirigenziale, dovrebbero valere in egual misura per tutti gli incarichi dirigenziali apicali dell'Agenzia, siano essi quelli di direttore generale che di direttore tecnico o amministrativo.

In altri termini, quindi, se, come riferito nella citata nota assessoriale "... ogni altra interpretazione non risulterebbe conforme al dettato normativo sopra riportato e all'intero sistema normativo regionale che regola l'accesso alla dirigenza (l.r. 10/2000) e prevede un ruolo unico della dirigenza cui si accede con diploma di laurea magistrale e una comprovata esperienza amministrativa gestionale ...", analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per il direttore generale, anch'esso figura dirigenziale apicale dell'Agenzia e per il quale il D.lgs. 229/99 non prevede il possesso di "idoneo" titolo di

laurea, ma la generica indicazione di "diploma di laurea", uniformando così i requisiti richiesti per le tre figure apicali di direttore generale, tecnico ed amministrativo, almeno per ciò che attiene il titolo di studio posseduto. Idoneità che, come già rilevato viene invece espressamente richiesta per il direttore generale dall'articolo 90, comma 6, dalla legge regionale 3.5.2001, n. 6 e dall'articolo 3 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia.


Pertanto, e preso atto delle disposizioni già impartite dal sig. Assessore con la citata nota prot. 5908 del 3.9.2015, in ordine alla "rettifica degli avvisi pubblici laddove specificano la tipologia di laurea da richiedere", i cui contenuti sono stati condivisi da codesto Dipartimento, non può che suggerirsi di valutare l'opportunità di rimodulare gli articoli 5 e 7 del regolamento dell'Agenzia, al fine di renderli aderenti all'interpretazione data da codesta Amministrazione alla normativa di riferimento, avuto tuttavia riguardo alla circostanza che, in tale ipotesi, si creerebbe una evidente differenziazione tra l'idoneità del titolo richiesta per il direttore generale, e la "genericità" della laurea richiesta per i direttori tecnico ed amministrativo, trattandosi di figure dirigenziali apicali per le quali dovrebbe, invece, valere eguale regime giuridico.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12. lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Visto: il dirigente avvocato: Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

